



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2022
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

33



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

La riforma della giustizia penale in Italia

Criminal Justice Reform in Italy

GIORGIO SPANGHER

RIASSUNTO

L'Autore analizza la Legge n. 134/2021, recante la delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

PAROLE CHIAVE

Processo penale; sistema sanzionatorio; vittima; carcere

ABSTRACT

The Author analyzes the Law n. 134/2021, which contains the delegation to the Government for the efficiency of the criminal trial as well as for restorative justice and for the rapid definition of judicial proceedings.

KEYWORDS

Criminal trial; sanctionatory system; victim; prison

Mettendo da parte alcuni aspetti più strettamente processuali della riforma Cartabia, mi soffermerò sui temi che di tale riforma che possono maggiormente interessare questo uditorio.

Dentro il progetto Cartabia ci sono sicuramente molti elementi e molte scelte politiche, intese in senso ampio, cioè, operazioni culturali, sociali, visioni della collettività e del singolo individuo, perché processo penale e politica, in questo senso, marcano insieme; questo vuol dire contesto sociale, valori, vuol dire impostazione culturale, visione della società e degli uomini.

Sfruttando l'impegno deflattivo che viene dall'Europa, impegno oggettivo, con controlli che seguiranno, bisognerà alleggerire il carico giudiziario. Questo impone di riscrivere il modello processuale.

Ciò implica una riforma del sistema soprattutto sanzionatorio che incide fortemente sul sistema complessivo. Abbassamento delle pene e alternative al sistema sanzionatorio, impostato sul carcere, hanno molte ricadute, oltre a quella della dimensione umana e solidaristica di una propensione che colloca la pena e la sanzione in una direzione diversa da quella solo retributiva.

Incidendo sulla pena in senso diverso, si favoriscono quei percorsi che, già esistenti, non solo consentono l'accesso di riti premiali, sorretti da una visione di economia processuale, ma soprattutto consentono l'accesso a quegli strumenti alternativi della giustizia meramente punitiva.

Peraltro, il dato della riforma sanzionatoria e della conseguente esigenza deflattiva è imposto dal proliferare delle fattispecie incriminatrici, dalla mancanza di una seria depenalizzazione, oltre che dall'impossibilità di prevedere delle amnistie che nel tempo avevano tenuto in linea di galleggiamento il sistema.

Peraltro, mentre l'amnistia opera in senso orizzontale ed è rispettosa del principio di uguaglianza, la prescrizione, in modo non controllabile opera a macchia di leopardo.

La conseguenza di questi elementi è costituita dal fatto che tutto si scarica sul processo penale, al quale appunto oggi si chiede di trovare gli strumenti di decongestionamento: il rapporto tra la modifica del sistema sanzionatorio e la premialità, indotta dall'economicità dei percorsi processuali ne è l'elemento portante.

Del resto, il principio di obbligatorietà dell'azione penale esclude, pur nella possibile presenza di criteri di priorità, e di adeguati filtri di transito all'archiviazione o al proscioglimento delle udienze preliminari, di arginare il flusso delle vicende giudiziarie lungo tutto il percorso del procedimento e del processo, nelle sue fasi e nei suoi gradi.

Si è operato, quindi, attraverso la modifica del sistema sanzionatorio incrementando, cioè, le sanzioni sostitutive che, evitando il carcere, possano risultare più adeguate ad una logica riparativa e rieducativa, pur mantenendo connotati – seppur maggiormente attenuati – di effettività.

Ancorché sarebbe stato preferibile la trasformazione di misure punitive primarie, avendo questo elemento richiesto un lavoro di riscrittura dell'intero sistema penale, si è preferito attribuire al giudice, secondo parametri di legalità, un potere di valutazione soggettivo discrezionale.

Il carcere non può essere l'unica risposta: allora detenzione domiciliare, pena pecuniaria per tassi giornalieri, affidamento in prova, senza tener conto anche di altri strumenti, come pagamenti e ripristini delle condizioni lese, evitando situazioni future di pericolo e di danno.

In termini ancora più incisivi sono inseriti elementi valoriali legati al ruolo della vittima, delle persone fragili e vulnerabili, nonché delle persone particolarmente vulnerabili.

Quindi, fragilità delle persone, legate alla condizione di dignità e di individualità, con l'ulteriore variabile della tutela della vita e della persona.

Si tratta di uno spostamento significativo del *focus*: da soggetto passivo del reato, a persona offesa, a persona danneggiata, a parte civile, a vittima nelle riportate declinazioni.

Indicazioni europee che si saldano con i sentimenti solidaristici di una società più umana, legata alla persona, ma soprattutto all'individuo, nella sua specificità, unica e irripetibile.

Il dato è importante anche perché sino ad ora c'erano solo due processi che parlano della persona: uno è il processo a carico degli imputati minorenni ed il secondo è quello relativo al procedimento di esecuzione nei confronti dei condannati (c.d. riforma penitenziaria).

Con riferimento alla riforma della l. n. 134 del 2021, c.d. riforma Cartabia, consistente in una legge delega di riforma del processo penale, l'attenzione si sposta sulla vittima e non più solo sul danneggiato – parte civile che rivendica restituzioni e risarcimenti.

Questo spostamento del *focus* processuale, realizzato anche attraverso il rafforzamento dei poteri processuali e la predisposizione di nuovi strumenti di tutela, se ha conseguenze positive, ha anche risvolti negativi, come emerge dall'accentuazione mediatica del processo e dalla pressione delle vittime sui risultati sanzionatori nei confronti dell'imputato.

Oltre alle implicazioni processuali e sulle garanzie, in relazione a certi reati (nei confronti di minori o intrafamiliari) si tratta di forti stigmatizzazioni sociali che il presunto (perché è tale) autore del reato subisce, senza tener conto della pressione sui pubblici ministeri ma soprattutto sui giudici in relazione all'esito del processo.

A prescindere da questi elementi (negativi) vanno però evidenziati quei percorsi processuali nei quali l'autore del reato e la vittima possono interloquire per la definizione del processo.

Il riferimento, ricavabile dall'esperienza processuale minorile e da quella del processo davanti al giudice di pace, va alla sospensione e messa alla prova e alle condotte riparative.

Si tratta di svolgere lavori di pubblica utilità a favore della società che, anticipando la pena alternativa, conducono alla estinzione del reato e di vere e proprie azioni risarcitorie e restitutorie, con eliminazione nel futuro di condizioni di pericolo e di danno.

Nelle delineate situazioni, oltre all'elemento solidaristico verso la collettività ed il riconoscimento della lesione causata e del conseguente ristoro alla comunità lesa dall'episodio criminoso si aggiunge il coinvolgimento della persona offesa, cioè, della vittima di quel fatto di reato.

In altri termini, lungi dal trattarsi di impostazioni indulgenziali e deresponsabilizzanti, si tratta – all'opposto – del recupero individuale e collettivo all'interno di un percorso di coinvolgimento e di superamento dell'episodio criminoso.

Questa medesima impostazione esce ancora più rafforzata e consolidata

dalla previsione, contenuta nella riforma, della c.d. giustizia riparativa.

Si tratta di un terreno nuovo, non sconosciuto, perché presente da tempo in altri Paesi. Tuttavia, le società non sono omogenee: la loro criminalità è molto diversa, la cultura è diversa, le impostazioni della giustizia sono diverse.

Si tratta di un sistema di giustizia penale che vede, attraverso la presenza di un mediatore, il dialogo tra l'autore di un reato e la sua vittima nel tentativo di far comprendere all'uno, le ragioni dell'altro, nel tentativo di cicatrizzare la ferita, la slabbratura che l'episodio ha determinato, anche attraverso condotte riparatorie (individuali, cioè personali) e restitutorie. Ascolto reciproco, in vista del superamento del fatto.

Come è stato detto, il processo penale è un fotogramma; il reato è una storia molto complessa, fatta di un prima e di un dopo che in questo modo può essere più completamente ricostruito e vissuto.

Una scommessa difficile che opera in un terreno sconosciuto.

Il panorama va ulteriormente completato con il tema dell'esecuzione, cioè del carcere e della pena da scontare dentro gli istituti penitenziari.

Anche qui, al di là della residualità, restano aperte le questioni attinenti al trattamento in funzione del recupero, nella dimensione della finalità rieducativa della pena.

Sono note le condizioni delle nostre carceri. Sono note le condanne dell'Italia responsabile di trattamenti disumani e degradanti: *in primis*, la questione della dimensione delle celle. Il problema non è solo quello dell'ergastolo ostativo. Bene il Vaticano che ha abolito l'ergastolo.

Il tema è più ampio. Bisogna recuperare la separatezza tra il carcere ed il resto della società che sta fuori da quelle mura, attraverso strumenti di reinserimento progressivo durante l'esecuzione, ma anche prevedendo che la vita penitenziaria non sia cosa diversa, pur dentro quelle mura, della vita che il soggetto aveva da libero, nei limiti della compatibilità.

Non interrompere i gesti della quotidianità: così ha detto la Corte costituzionale. È necessario affrontare il problema di come si vive dentro il carcere. Tutto ciò che non pregiudica la sicurezza deve essere consentito.

Il problema non è abolire il carcere, ma renderlo più umano; comunque la pena non può prescindere dai diritti della persona, dai diritti costituzionali e dalle condizioni soggettive di fragilità e da esigenze di assistenza e di tutela.

Si pensi alle madri detenute, in relazione al diritto dei minori che sono destinati a prevalere (v. l'estensione ai padri se manca chi può occuparsene). Il tema coinvolge anche la materia dell'affettività e della sessualità, della possibilità di mantenere rapporti con la famiglia, consentendone magari la presenza inframuraria, non limitata quindi ai colloqui nel parlatorio. In alcuni Paesi, è possibile vivere una giornata nel carcere con la famiglia.

Sono scelte non facili, legate alla tipologia dei reati. Certo bisognerebbe escludere il carcere per le pene detentive brevi oppure per i residui brevi di pena.

Scelte difficili che richiedono la condivisione della politica.

Torniamo alla premessa. Sfide culturali che richiedono condivisioni della società. Un ruolo fondamentale deve essere svolto dall'informazione, non limitandola ma evidenziando la disinformazione che danneggia ogni prospettiva di evoluzione positiva, che resta difficile.

Una speranza, quindi, un grande impegno solidaristico. La via è tracciata, mettiamoci in cammino.